LEGISLATURA XV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 FEBBRAIO 1884

Annunziasi la dimissione del deputato Villa da sente discussione, unicamente per dar ragione del componente la Giunta per l'esame del nuovo mio che nelle discussioni avvenute negli scorsi di circi di c

Presidente. È giunta alla presidenza la seguente lettera:

" Perdurando le cause per le quali sentii la necessità di rinunciare all'onore di far parte della Commissione per lo studio del progetto del Codice penale, sento il dovere di rinnovare le già fatte dichiarazioni ecc.

" T. Villa. "

Dò atto all'onorevole Villa delle dimissioni presentate da membro della Commissione per l'esame del Codice penale.

Seguito della discussione sul disegno di legge relativo all'istruzione superiore del regno.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione sul disegno di legge relativo all'istruzione superiore del regno.

Come la Camera ricorda, ieri fu proseguita la discussione incominciata nella seduta antecedente intorno all'articolo 40, divenuto ora 35, e furono svolti diversi emendamenti proposti all'articolo stesso.

Ora do facoltà di parlare all'onorevole Spantigati.

Spantigati. Onorevoli colleghi, non intendo fare un discorso, ed abbandono volentieri l'esordio obbligato della gravità della questione, che è sorta per cotesto articolo 40, che la Commissione ci ha proposto.

Se dovessi esprimere una mia prima impressione, dovrei forse dire che questa questione avrebbe dovuto nascero all'articolo 20 della legge per il quale viene estesa la prerogativa dell'inamovibilità dai professori ordinari agli straordinari.

Imperocchè, o signori, nel suo tenore letterale, come nella sua giacitura nella legge del 13 novembre 1859, l'articolo 106, intorno al quale si è in questi ultimi giorni così vivamente disputato, segna precisamente una limitazione alla guarentigia dell'inamovibilità.

Tanto vero — che in quell'articolo 106 sono contemplati parecchi casi, nei quali cessa la prerogativa dell'inamovibilità, che non attengono per nulla alla quistione dei limiti, onde vada la libertà didattica e dottrinale dell'insegnamento determinata.

Intervenendo, onorevoli colleghi, nella pre-

sente discussione, unicamente per dar ragione del mio voto, non posso nascondere il rincrescimento mio che nelle discussioni avvenute negli scorsi giorni siasi dimenticata cosa pur grandemente importante per la determinazione di quelli che sono i veri concetti dell'articolo 106 della legge del 1859, in quel punto precisamente più delicato nel quale esso accenna a far limitazione alla libertà di insegnare nei suoi rispetti coll'ordine religioso; e la cosa dimenticata, onorevoli colleghi, è che appiedi della legge del 13 novembre 1859, insieme alla firma del ministro da cui prese il nome, è ancora la firma di un uomo, che fu in Piemonte ed in Italia uno dei capi più sicuri e più avanzati di parte liberale; io accenno ad Urbano Rattazzi.

E non ho poi bisogno di ricordare, che cotesta del 13 novembre 1859 non fu legge piemontese, fu invece legge italiana, nel senso proprio più nobile e lusinghiero. Mi accadde di ricordarlo altra volta, da questo stesso posto: la legge del 13 novembre 1859, mi rammenta quell'epoca in cui le tirannidi domestiche avevano lasciato al Piemonte l'alto, indimenticabile onore di accogliere esuli tanti eminenti uomini, tante splendide intelligenze.

Preparata nel decennio tra il 1850 e il 1859 da una larga e dotta investigazione, la riforma dell'insegnamento superiore ebbe cooperatori gli uomini più insigni di tutte parti d'Italia; ed è dalle deliberazioni di quegli uomini, che uscì salutata dal plauso generale, come opera di singolare e splendido merito, la legge del 13 novembre.

E la Camera mi accorderà certo qui di ricordare la parte nobile ed importante che pigliò alla preparazione e compilazione della legge, il mio amico personale e politico l'onorevole Coppino.

Fu detto, o signori, date il nome dell'autore di una legge e voi avrete il criterio più sicuro per giudicare dello spirito della legge stessa; ed è verissimo.

La legge del 13 novembre 1859 venne fuori dopochè da molti anni la legislazione piemontese s'inspirava al concetto dello Stato pienamente libero dalla Chiesa, dello Stato restituito alla sua piena libertà di Stato laico; e molti ricorderanno qui, che fra i cooperatori principali di questa legge, fu pure quell'illustre ed onorando uomo, che fu Luigi Amedeo Melegari, dal quale tante generazioni di scolari dal 59 al 60 appresero nella scuola di diritto costituzionale in Torino la dottrina della separazione dello Stato dalla Chiesa. Ebbene, signori, vi è alcuno fra voi, il quale possa credere che gli autori della legge del 1859 abbiano avuto in mira colla disposizione dell'ar-